CAMERA DEI DEPUTATI N. 3103

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni per favorire l'occupazione giovanile, la trasmissione intergenerazionale delle competenze e la salvaguardia dei negozi, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici

Presentata il 14 settembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – I negozi, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici storici costituiscono una componente fondamentale del patrimonio economico, sociale e culturale del nostro Paese.

Non rappresentano soltanto attività economiche. Sono luoghi nei quali si custodiscono mestieri, conoscenze, tecniche produttive, relazioni sociali e competenze maturate nel corso di decenni e, in molti casi, tramandate di generazione in generazione.

La progressiva scomparsa di queste attività determina pertanto una duplice perdita: da un lato impoverisce il tessuto commerciale e sociale dei centri storici, dei quartieri e dei piccoli comuni; dall'altro rischia di determinare la definitiva dispersione di competenze professionali e artigianali che difficilmente possono essere recuperate una volta interrotta la loro trasmissione.

Il problema assume particolare rilievo nel rapporto con le nuove generazioni.

Molti giovani incontrano difficoltà nell'accedere a un'occupazione stabile e di qualità mentre, contemporaneamente, numerose piccole imprese artigiane e commerciali non riescono a reperire personale dotato delle competenze necessarie o a garantire un ricambio generazionale.

La presente proposta di legge intende mettere in relazione queste due criticità, trasformando il sostegno pubblico all'occupazione in uno strumento di trasmissione intergenerazionale dei saperi e dei mestieri.

L'obiettivo non è, quindi, quello di introdurre un generico incentivo alle assunzioni, ma di realizzare un vero e proprio patto tra generazioni: sostenere economicamente le attività storiche che assumono giovani stabilmente e, nello stesso tempo, garantire che l'esperienza e le competenze

maturate nel corso degli anni siano trasferite alle nuove generazioni.

La misura è rivolta prioritariamente alle micro e piccole imprese e riguarda i negozi, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici storici riconosciuti ai sensi della legislazione regionale o iscritti negli appositi albi, elenchi o registri territoriali.

La presente proposta di legge amplia inoltre la platea dei giovani interessati dagli incentivi in parola, comprendendovi tutti quelli che non abbiano ancora compiuto trentacinque anni di età, superando così l'impostazione che limitava il beneficio ai soli giovani che non studiano e non lavorano. La trasmissione di un mestiere deve infatti essere accessibile anche a chi ha concluso un percorso di studio o di formazione e cerca la propria prima occupazione stabile o a chi intende acquisire una specifica professionalità.

La concessione del beneficio è subordinata alla realizzazione di un effettivo incremento occupazionale e alla creazione di rapporti di lavoro stabili, privilegiando il contratto di lavoro a tempo indeterminato e l'apprendistato professionalizzante.

Particolare attenzione è riservata ai giovani maggiormente esposti al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, alle giovani donne, alle persone con disabilità e ai disoccupati di lunga durata.

La presente proposta di legge introduce, inoltre, un progetto di trasmissione delle competenze, attraverso il quale il titolare dell'attività o un lavoratore esperto affianca il giovane assunto nella conoscenza delle tecniche, delle lavorazioni, dei processi produttivi e delle competenze che caratterizzano l'attività storica.

In questo modo la spesa pubblica non finanzia soltanto un posto di lavoro, ma contribuisce contemporaneamente alla creazione di occupazione stabile, alla formazione professionale, alla tutela delle attività di prossimità e alla conservazione del patrimonio immateriale rappresentato dai mestieri e dalle competenze tradizionali.

Salvare una bottega storica significa infatti anche mantenere vive le nostre città, contrastare la desertificazione commerciale dei centri storici e dei quartieri, creare opportunità per i giovani e impedire che le conoscenze acquisite nel corso di generazioni vadano definitivamente perdute.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a:

a) favorire l'occupazione stabile delle persone di età inferiore a trentacinque anni;

b) sostenere il ricambio generazionale nei negozi, nelle botteghe artigiane e negli esercizi pubblici storici;

c) favorire la trasmissione intergenerazionale delle competenze professionali, artigianali e commerciali;

d) tutelare il patrimonio economico, sociale, culturale e identitario rappresentato dalle attività storiche;

e) contrastare la desertificazione commerciale dei centri storici, dei piccoli comuni e dei quartieri urbani;

f) sostenere le microimprese e le piccole imprese che investono nell'occupazione stabile e nella formazione delle nuove generazioni.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere alle misure previste dalla presente legge le imprese private che esercitano attività riconosciute come negozi, botteghe artigiane o esercizi pubblici storici ai sensi della legislazione regionale vigente, o iscritte nell'Albo nazionale delle attività storiche di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, o negli appositi registri, albi o elenchi istituiti dalle regioni, dagli enti locali o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Le misure previste dalla presente legge sono riservate alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dall'allegato I

al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

3. Sono escluse dai benefìci previsti dalla presente legge le imprese che, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo riguardanti lavoratori inquadrati nella medesima qualifica del lavoratore da assumere e impiegati nella stessa unità produttiva, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

(Incentivo per l'occupazione giovanile)

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 che assumono lavoratori che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. L'esonero è riconosciuto per le seguenti fattispecie:

a) assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) trasformazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

c) assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie dell'attività storica.

3. L'incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione e nella misura e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 7, fermo restando il limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 8.

4. L'assunzione deve determinare per l'impresa un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori in essa

occupati nei dodici mesi precedenti, fatte salve le ipotesi di sostituzione conseguenti a dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

5. L'accesso all'incentivo è subordinato al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4.

(Progetto di trasmissione intergenerazionale delle competenze)

1. Per accedere all'incentivo di cui all'articolo 3, l'impresa di cui all'articolo 2 predispone un progetto individuale di trasmissione delle competenze destinato al giovane assunto.

2. Il progetto individua:

a) le competenze professionali e tecniche oggetto di trasmissione;

b) il lavoratore esperto o il titolare dell'attività incaricato dell'affiancamento;

c) le modalità e la durata dell'attività di affiancamento;

d) le eventuali attività formative complementari;

e) le modalità di verifica e di attestazione delle competenze acquisite al termine del percorso.

3. Particolare attenzione è riservata alla trasmissione delle tecniche e dei saperi tradizionali, delle lavorazioni artigianali, delle competenze professionali e delle metodologie che caratterizzano l'identità dell'attività storica.

4. Al termine del percorso, le competenze acquisite sono attestate secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 7, anche ai fini della loro valorizzazione nell'ambito del sistema nazionale di

certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 5.

(Premialità sociale)

1. Nell'accesso alle risorse previste dalla presente legge è riconosciuta priorità alle assunzioni riguardanti:

a) giovani disoccupati da almeno dodici mesi;

b) giovani donne;

c) giovani con disabilità;

d) giovani provenienti da nuclei familiari in condizioni di fragilità economica;

e) giovani residenti nelle aree interne del Paese, nei piccoli comuni o nei territori caratterizzati da elevati livelli di disoccupazione giovanile.

2. Con il decreto di cui all'articolo 7 possono essere individuate ulteriori forme di premialità, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea.

Art. 6.

(Tutela dell'occupazione e contrasto agli abusi)

1. L'incentivo di cui all'articolo 3 non può essere utilizzato per sostituire lavoratori già occupati nell'impresa in violazione di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

2. Il diritto alla fruizione del beneficio viene meno qualora l'impresa proceda, nei dodici mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore inquadrato nella medesima qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

3. In caso di fruizione indebita dell'incentivo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al recupero dei contributi non versati, maggiorati delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e rispetto della contrattazione collettiva.

Art. 7.

(Modalità di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) l'ammontare e i limiti dell'esonero contributivo;

b) le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'incentivo;

c) le caratteristiche minime del progetto di trasmissione delle competenze;

d) le modalità di attestazione delle competenze acquisite;

e) i criteri per l'applicazione delle priorità previste dall'articolo 5;

f) le modalità di monitoraggio e controllo degli interventi.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al riconoscimento degli incentivi secondo l'ordine cronologico delle domande ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili, tenendo conto dei criteri di priorità di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8.

(Fondo per il lavoro giovanile e la trasmissione dei mestieri nelle attività storiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il « Fondo per il lavoro giovanile e la tra-

smissione dei mestieri nelle attività storiche », con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

2. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) al finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 3;

b) al sostegno dei progetti di trasmissione delle competenze di cui all'articolo 4;

c) al finanziamento delle attività di attestazione e di certificazione delle competenze acquisite dai giovani lavoratori.

3. Al finanziamento degli interventi possono concorrere, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di ammissibilità previsti, le risorse del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 e degli altri programmi nazionali e dell'Unione europea destinati all'occupazione giovanile, alla formazione professionale e allo sviluppo delle competenze.

4. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 9.

(Monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, provvede al monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento:

a) al numero dei giovani assunti;

b) alla durata dei rapporti di lavoro costituiti;

c) alla percentuale dei rapporti di lavoro in essere decorsi ventiquattro mesi dall'assunzione;

d) alle competenze professionali acquisite dai giovani assunti nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 4;

e) alla distribuzione territoriale degli interventi;

f) al numero delle attività storiche interessate dagli interventi.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere una relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 reca altresì una valutazione dell'efficacia della misura in termini di occupazione giovanile stabile, ricambio generazionale e salvaguardia delle attività storiche.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0213900